



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI E DEL RELATIVO CATASTO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.192/2005 E S.M.I., DEL D.P.R. 74/2013 E DELLA
LEGGE REGIONALE N. 39/2018.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.33 DEL 27.02.2024



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Sommario

Art.1 Definizioni	5
Art.2 Obiettivo	6
Art. 3 Oggetto, competenze e finalità.....	6
Art. 4 Applicazione e validità	6
Art.5 Competenze.....	7
Art.6 Documentazione a corredo dell'impianto	7
Art.7 Specifiche relative al libretto di impianto	8
Art.8 Soggetti responsabili degli impianti termici	8
Art.9 Controllo, manutenzione e trasmissione RCEE	10
Art.10 Impianti soggetti a controllo	12
Art.11 Accertamenti.....	13
Art.12 Ispezioni degli impianti termici.....	15
Art.13 Esecuzione delle Ispezioni.....	16
Art.14 Requisiti degli ispettori	18
Art.15 Valori massimi della temperatura ambiente.....	19
Art.16 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale	19
Art.17 Impianti termici e generatori disattivati.....	19
Art.18 Impianti centralizzati: sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	20
Art.19 Catasto degli impianti termici.....	21
Art.20 Contributi di gestione (CIT - CAI).....	23
Art.21 Sanzioni	24
Art.22 Norme di Principio.....	27
Art.23 Informazione e formazione	27
Art.24 Approvazione.....	27
Art.25 Competenze in materia di controversie	28
Art.26 Modalità operative	28
Art.27 Norme tecniche di popolazione ed inserimento dati	28



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.P.R. 74/2013 e della L.R. 39/2018, gli adempimenti a carico dei responsabili degli impianti nonché le attività di competenza della Provincia di Avellino.

- Ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.R. 39/2018 l'ente Provincia di Avellino è autorità competente per i Comuni con popolazione inferiore al 40.000 abitanti;
- Ai sensi dell'art. 2, c. 3 della citata legge regionale, l'ente Provincia di Avellino, sulla base di specifici protocolli d'intesa, potrà, con una o più autorità competenti, stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite;
- l'ente provincia di Avellino, Ai sensi dell'art. l'art. 2, c. 2, può affidare lo svolgimento delle attività di propria competenza ad organismo esterno qualificato ed in possesso dei requisiti necessari denominato "soggetto esecutore".

Per quanto non indicato nel presente documento, si rimanda alla normativa di settore e in particolare:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale* (L. 689/1981);
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* (L. 10/1991);
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10* (D.P.R. 412/1993);
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e ss.mm.ii* (D.Lgs. 164/2000);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e ss.mm.ii* (D.Lgs. 192/2005);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii* (D.Lgs. 152/2006);
- Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici* (D.M. 37/2008);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192* (D.P.R. 74/2013);
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, *Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013* (D.M. 10 febbraio 2014);
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, *Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e ss.mm.ii* (D.Lgs. 102/2014);



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, *Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006* (D.P.R. 146/2018);
- Legge Regione Campania 20 novembre 2018, n. 39, *Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici* (L.R. 39/2018);
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica* (D.Lgs. 48/2020);
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica* (D.Lgs.73/2020).



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Art.1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono richiamate le definizioni contenute nelle normative vigenti e applicabili in materia. In particolare:

Impianto termico (D.Lgs. 48/2020): impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Responsabile dell'impianto termico (L.R. 39/2018): l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

- a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto, in caso di abitazioni dotate di impianto termico autonomo;
- b) il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- c) l'amministratore di condominio nel caso di impianto termici centralizzati al servizio di un edificio condominiale;
- d) il terzo responsabile, in caso di delega dei soggetti di cui ai punti a e b nei casi di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità conservando le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti.

Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE): è il rapporto che la ditta di manutenzione redige al termine delle operazioni di controllo dell'efficienza energetica. Varia in relazione alla tipologia di impianto, secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Il RCEE è utilizzato anche come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR n. 74/2013.

Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Ispezioni degli impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati appositamente incaricati nel rispetto dell'allegato C del D.P.R. 74/2013, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge.

Soggetto affidatario: società, individuata tramite appalto pubblico e in possesso, nel rispetto dell'allegato C del D.P.R. 74/2013, di tutti i requisiti di legge espressamente richiamati negli atti dell'affidamento, incaricata dall'Amministrazione comunale a svolgere le attività di informazione e comunicazione, assistenza tecnica e procedurale, accertamento dei rapporti tecnici e ispezione degli impianti termici.

Ispettore: tecnico, in possesso di tutti i requisiti di legge, incaricato a svolgere le attività di ispezione degli impianti termici.

Rapporto di prova: il verbale redatto dall'ispettore al termine dell'attività di ispezione degli impianti.

Potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento.



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Rendimento di combustione: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la portata termica, o potenza termica del focolare (la parte del generatore dove avviene il processo di combustione);

Contributo Impianti Termici (CIT): contributo a carico del responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 39/2018, da versare all'Autorità competente in occasione della trasmissione del RCEE;

Contributo Attività Ispettiva (CAI): contributo a carico del responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 39/2018, da versare all'Autorità competente in occasione di un'ispezione in caso di impianto non dichiarato attraverso la regolare trasmissione del RCEE.

Art.2 Obiettivo

Oggetto del presente documento è indicare le modalità con le quali dovrà essere effettuata l'attività relativa ai servizi di accertamento documentale ed ispezione in campo degli impianti termici civili nonché delle attività connesse al contenimento dei consumi di energia e alla gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) all'interno del territorio della Provincia di Avellino con esclusione della Città di Avellino.

L'attività comprende l'ispezione (in sito e documentale) dello stato di esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici civili, la rilevazione delle temperature negli ambienti e l'ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nonché le correlate attività di gestione del Catasto Regionale Impianti Termici (Ca.R.I.T.) da effettuarsi secondo le disposizioni di Regione Campania.

Art. 3 Oggetto, competenze e finalità

Con la legge n. 39 del 20 novembre 2018 "Norme in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici", pubblicata sul BURC n. 86 del 21 novembre 2018 e in vigore dal 22 novembre 2018, la Regione Campania ha disciplinato le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e ispezione degli stessi a carico delle Autorità competenti, da individuarsi, come precisato all'art. 2, nei Comuni con più di 40.000 abitanti e nelle Province per la restante parte del territorio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

La Provincia di Avellino, in qualità di Autorità competente, è tenuta ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

La materia è normata a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192".

Art. 4 Applicazione e validità

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale, si applicano ai comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, restano pertanto esclusi dalle competenze della Provincia il solo comune di Avellino, che ha una popolazione superiore ai 40.000 abitanti.



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno validità nelle more della realizzazione del Ca.R.I.T di cui all'art. 15 della Legge Regionale, della definizione delle Linee guida di cui all'art. 11 comma 2 della suddetta legge e di eventuali altri dettati normativi di rango superiore che potranno determinarne la sua modifica o la sua decadenza.

Art.5 Competenze

1. La Provincia esercita le funzioni di cui all'art. 1.2 del presente Regolamento attraverso il SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale, nell'ambito del quale sono incardinate le attività di competenza.
2. La Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale, sulla base di specifici protocolli d'intesa con altre Autorità competenti e previa comunicazione alla Regione Campania, può stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge Regionale, il SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale della Provincia può avvalersi di organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, denominati 'soggetti esecutori', per lo svolgimento delle attività di competenza, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4 della suddetta legge regionale, per le attività di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica.
4. Nel caso di ricorso a un organismo esterno (non escluso l'affidamento a società in house abilitate allo scopo), fatta eccezione per quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, le attività di cui al presente Regolamento, sviluppate di concerto con il SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale, saranno da esso realizzate in nome e per conto della Provincia sulla base di un apposito disciplinare sottoscritto tra le parti.
5. La nomina dell'organismo esterno sarà resa nota sul portale istituzionale della Provincia e, in tal caso, lo stesso organismo curerà direttamente i rapporti con l'utenza.

Art.6 Documentazione a corredo dell'impianto

Il responsabile dell'impianto deve aver cura e a far compilare ed aggiornare dalla propria ditta di installazione e/o manutenzione il Libretto d'impianto - predisposto secondo il modello di cui all'allegato 1 al D.M. 10 febbraio 2014 - che contiene tutti i dati relativi alle caratteristiche dell'impianto, al responsabile, ai controlli periodici effettuati.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge Regionale, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto d'impianto, conforme al modello di cui al Decreto del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) 10 febbraio 2014, che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;
- b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o dalla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione di generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
- d) autorizzazioni amministrative, ove previste, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- e) dichiarazione di conformità di cui al Decreto del MISE 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la dichiarazione di rispondenza ove richiesta;
- f) rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
 - rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) redatti negli anni
 - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- g) codice dell'impianto, rilasciato a seguito della procedura di accatastamento, di cui al successivo art. 19.2;
- h) In caso di impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, una tabella, esposta a cura del proprietario o dell'amministratore, contenente:
 - l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico.

Art.7 Specifiche relative al libretto di impianto

1. Il libretto di impianto di cui al precedente art. 6, lettera a) deve essere corredato del codice impianto di cui al successivo art. 19.2 e deve contenere le diverse sezioni relative ad ogni specifica parte dell'impianto;
2. Eventuali libretti utilizzati in precedenza devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto che va aggiornato nel caso intercorrano delle modifiche (sostituzione o inserimento di componenti, ecc.);
3. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza o di fornire al manutentore/installatore i dati necessari di cui al successivo art. 19 comma 11;
4. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, è tenuto a richiedere ai soggetti che operano sull'impianto (installatore, manutentore, ispettore) la registrazione delle sezioni di competenza sia sul libretto in versione cartacea che nelle relative sezioni del catasto informatizzato;
5. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile (vendita, locazione, comodato d'uso, ecc.), come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013, il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa debitamente aggiornato ed unitamente ad eventuali allegati (dichiarazione di conformità, rapporti di controllo, RCEE, rapporti di ispezione, ecc.);
6. Il responsabile di impianto o il Terzo responsabile, accedendo alla relativa sezione del catasto, potrà visionare i dati relativi all'impianto e/o stampare copia del libretto; il solo Terzo responsabile potrà apportare eventuali modifiche di dati, quali la nomina o revoca del terzo responsabile, la registrazione consumi, la eventuale comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

Art.8 Soggetti responsabili degli impianti termici

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è garante del corretto esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell'impianto termico, nonché delle disposizioni di legge in materia di impianti termici ed efficienza energetica; ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge Regionale, il soggetto responsabile è:



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- a) il proprietario o l'utilizzatore a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare al cui servizio è installato l'impianto termico autonomo, nel caso di singole unità immobiliari o di condomini privi di impianto termico centralizzato al servizio dell'edificio;
 - b) l'amministratore del condominio, nel caso di edifici condominiali dotati di impianto termico centralizzato;
 - c) il legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
 - d) il "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, in caso di delega da parte dei soggetti di cui ai precedenti punti.
2. Ogni variazione del soggetto responsabile di un impianto, va tempestivamente ed obbligatoriamente comunicata all'Autorità competente;
3. Le comunicazioni previste nel presente Regolamento avverranno utilizzando la modulistica predisposta reperibile nella specifica sezione del portale della Provincia, o, attraverso il sistema informatizzato del catasto degli impianti termici di cui al precedente art. 5 utilizzando appositi ticket gestibili tramite software;
4. Le comunicazioni vanno effettuate nei seguenti casi:
- a) revoca e/o nomina dell'Amministratore di condominio, la cui comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) della Legge Regionale, a cura sia dell'amministratore entrante che di quello uscente pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. c);
 - b) nomina del "Terzo Responsabile" ricevuta con atto scritto avente data certa, per la quale la comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi dal conferimento della stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale;
 - c) revoca/rinuncia/decadenza, previa comunicazione ricettizia tra le parti, per le quali la comunicazione va resa entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura delle stesse parti, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 della suddetta legge regionale pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. d);
 - d) vendita di immobile, per la quale la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della vendita (rogito notarile) ed inoltrata sia a cura dell'acquirente che del venditore pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. e);
 - e) locazione/comodato d'uso di immobile, per i quali la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio o fine della locazione/comodato (data registrazione contratto) ed inoltrata a cura sia del conduttore che del locatario pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. e);
 - f) disattivazione dell'impianto termico (intero impianto o singoli generatori), nel cui caso la dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni dalla data di disattivazione a cura del responsabile dell'impianto e una copia della stessa va allegata al libretto d'impianto pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. i);
 - g) dichiarazioni in merito allo stato dell'impianto, quali avvenuto adeguamento, sostituzione generatore, riattivazione, ecc. pena l'applicazione di cui al successivo art. 21 comma 4.11.
5. Il responsabile dell'impianto, eventualmente anche con l'ausilio della ditta di manutenzione/installazione di fiducia, provvede a:
- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- b) individuare la figura del conduttore, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della Legge Regionale, nel rispetto degli obblighi afferenti alla conduzione degli impianti di potenza nominale al focolare superiore a kW 232;
 - c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 43/2012;
 - d) far eseguire le attività di manutenzione e controllo e quelle di controllo di efficienza energetica, di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale, da una ditta all'uopo incaricata dal responsabile dell'impianto, iscritta nel registro delle imprese ex art. 8 della L. n. 580/1993 e dotata di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21 comma 4.1;
 - e) firmare per presa visione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che il manutentore compila al termine delle attività di controllo;
 - f) in occasione della attività di cui al punto d), corrispondere al manutentore/installatore incaricato il CIT (Contributo Impianti Termici), che lo stesso verserà telematicamente alla Provincia all'atto del caricamento del RCEE, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. h);
 - g) rendere disponibile l'impianto ad eventuali attività ispettive da parte dell'Autorità competente, firmando per presa visione il rapporto di ispezione compilato dall'ispettore al termine delle suddette attività pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21 comma 4.11 lett. g);
 - h) dotare l'impianto di un libretto cartaceo conforme ai modelli previsti dal D.M. 10.02.2014 del MISE, avendo cura di fare aggiornare le relative sezioni di competenza in occasione di manutenzioni e controlli e di visite ispettive della Provincia, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. b);
 - i) conservare, in allegato al libretto impianto, i documenti rilasciati in occasione di installazione, manutenzione, controllo ed eventuale ispezione pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. b);
 - j) conservare il libretto di uso e manutenzione attenendosi alle disposizioni ivi contenute;
 - k) conservare la dichiarazione di conformità/rispondenza ex D.M. n. 37/2008;
 - l) conservare la documentazione dell'impianto per almeno cinque anni, esibendola nel caso di visite ispettive dell'Autorità competente pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. b);
 - m) consegnare, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile, la documentazione a corredo dell'impianto, come previsto dall'art. 6 del Regolamento, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. b);
 - n) far mettere a norma l'impianto ispezionato con esito negativo, dandone comunicazione all'Autorità competente e inviando la documentazione attestante la avvenuta messa a norma secondo le modalità ed i tempi indicati in sede di ispezione, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. a).
6. Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" solo nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, dandone comunicazione alla Provincia nei tempi e nei modi previsti al precedente art. 8.4 lett. b).

Art.9 Controllo, manutenzione e trasmissione RCEE

1. Il responsabile dell'impianto termico deve provvedere a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

2. Il manutentore incaricato, inoltre, nel caso di nuovo impianto, provvede a:
 - a) eseguire le operazioni di controllo e manutenzione ed i controlli di efficienza energetica a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi di settore;
 - b) accatastare un nuovo impianto entro 30 giorni dalla data di installazione, avendo cura di effettuare la registrazione dei dati relativi allo stesso e all'anagrafica del responsabile impianto sul catasto informatico di cui all'art. 5 del Regolamento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. k), comunicando al responsabile il codice impianto di cui al successivo art. 19.2 (nel caso in cui l'impianto non venga sin da subito collegato ad una fonte energetica la circostanza potrà essere indicata, a cura dell'installatore, all'atto della registrazione di cui sopra e, all'atto del successivo collegamento, il responsabile impianto per il tramite del manutentore provvederà a registrarne la circostanza sul catasto informatizzato e a fare pervenire la obbligatoria documentazione);
 - c) redigere al termine di ciascun intervento e sottoscrivere congiuntamente al responsabile impianto, un rapporto di controllo di efficienza energetica in 3 (tre) copie (una per il responsabile dell'impianto, una per il manutentore/installatore ed una per l'Autorità competente nel caso ne faccia richiesta), utilizzando i modelli conformi a quanto previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 del MISE, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21 comma 4.3 e, nel caso di nuova installazione, redigere il primo RCEE nella stessa data di messa in funzione impianto;
 - d) definire e dichiarare esplicitamente in forma scritta al responsabile impianto, come previsto dall'art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 74/2013, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vanno effettuate, riportandole eventualmente sullo stesso rapporto di controllo, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. j);
 - e) compilare il libretto impianto per le sezioni di competenza, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. b);
 - f) in occasione della attività di controllo di efficienza energetica, riscuotere dal responsabile impianto il CIT (Contributo Impianti Termici), come determinato all'Allegato 1 del presente Regolamento rilasciandogli una attestazione anche nei casi in cui il contributo non sia dovuto avendo cura, in questo caso, di indicarne la motivazione;
 - g) trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo di efficienza energetica (anche nel caso di nuova installazione), le risultanze dello stesso già trascritte sulla copia cartacea del RCEE, caricando i dati nel catasto dell'Autorità competente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. j);
 - h) versare alla Provincia il CIT per via telematica unitamente alla trasmissione delle risultanze del controllo di efficienza energetica di cui al punto c) e, in caso di mancata riscossione del CIT, indicarne la circostanza e le motivazioni, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. j);
 - i) inviare l'eventuale documentazione tecnica prodotta;



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

3. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, come previsto dall'art. 9 comma 16 della Legge Regionale, inoltre:
 - a) la cadenza del controllo di efficienza energetica è quella prevista nell'Allegato 1, mentre per la frequenza del controllo di efficienza energetica di un impianto dotato di più generatori, occorre individuare la fascia di potenza ottenuta sommando le potenze dei singoli generatori;
 - b) il controllo va effettuato a cura dell'installatore all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto e, successivamente, dal manutentore secondo la tempistica prevista nell'Allegato 1;
 - c) il controllo va eseguito anche nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione o nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma che possono modificare l'efficienza energetica;
 - d) in caso di mera sostituzione e/o ristrutturazione dell'impianto termico effettuata prima che sia scaduto il precedente RCEE, andrà inviato il RCEE relativo al nuovo impianto redatto in fase di prima messa in esercizio e il CIT già pagato per il precedente impianto sarà valido fino alla scadenza prevista dall'Allegato 1 per la nuova tipologia di impianto;
 - e) ai sensi dell'art. 9 comma 12 della Legge Regionale, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013;
 - f) nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 9 comma 14 della Legge Regionale, per gli impianti alimentati da fonte biomassa va utilizzato il modello di rapporto di controllo di tipo 1 (gruppi termici), previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 del MISE, senza che venga compilata la sezione relativa ai dati di misurazione in opera del rendimento di combustione;
 - g) al fine di procedere all'accatastamento degli impianti di cui al punto precedente, le risultanze del RCEE andranno caricate sul catasto informatizzato provinciale unitamente al relativo CIT corrisposto in misura ridotta pari al 50% di quello previsto per la relativa potenza dell'impianto all'Allegato 1;
 - h) In assenza di RCEE le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'art.15, comma 5, del D. Lgs. 192/05, secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento. Se la ditta di manutenzione non adempie all'obbligo di redigere il suddetto Rapporto incorre nelle sanzioni, previste dall'art.15 comma 6 del D. Lgs. 192/05, non inferiori ad € 1.000,00 e non superiori ad € 6.000,00;
 - i) Nel caso di impianti dotati di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale superiore a 232 kW, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006.

Art.10 Impianti soggetti a controllo

Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio esclusivamente per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW ed impianti di produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, ad esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed assimilate.

Indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. Sono esclusi dall'attività di controllo:



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- e) gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali;

Il controllo di efficienza energetica, che viene effettuato da installatori e manutentori per i quali valgono i requisiti su indicati per le operazioni di controllo e manutenzione, riguarda:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati all'Allegato B del d.P.R. 74/2013.

Art.11 Accertamenti

Le attività di accertamento dei RCEE sono affidate dall'Amministrazione al Soggetto affidatario, che eroga il servizio di attività di informazione, esplicazione e assistenza a cittadini e imprese. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico **Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE)**, da redigersi secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto.

Secondo quanto indicato nelle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblicate alla pagina <https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328>, nel caso degli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi sottoindicati:



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Potenza frigorifera nominale in raffreddamento(kW)	Assenza perdite di gas refrigerante	SI No Nc
Potenza termica nominale in riscaldamento(kW)	Presenza apparecchiatura automatica rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Prova eseguita in modalità: <input type="checkbox"/> raffreddamento <input type="checkbox"/> riscaldamento	Presenza apparecchiatura automatica rilevazione indiretta fughe refrigerante (parametri termodinamici)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Scambiatori di calore puliti e liberi da incrostazioni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Surriscald.	Sottoraffredd.	T condens.	T evapor.	T ing lato est.	T usc lato est.	T ing lato utenze	T usc lato utenze	N° circuito
.....°C°C°C°C°C°C°C°C

macchine frigorifere/pompe di calore

Alimentazione:	<input type="checkbox"/> Acqua calda <input type="checkbox"/> Acqua surriscaldata	Potenza compatibile con i dati di progetto	SI No Nc
	<input type="checkbox"/> Vapore <input type="checkbox"/> Altro	Stato delle cobentazioni idoneo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fluido vettore termico in uscita:	<input type="checkbox"/> Acqua calda	Dispositivi di regolazione e controllo funzionanti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Vapore <input type="checkbox"/> Altro	Assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Temperatura esterna°C	Temperatura mandata Primario°C	Temperatura ritorno Primario°C	Potenza termica(kW)
Portata fluido primario m ³ /h)	Temperatura mandata Secondario°C	Temperatura ritorno Secondario°C	

impianti alimentati da teleriscaldamento

Potenza elettrica nominale ai morsetti	(kW)
Potenza assorbita con il combustibile	(kW)
Potenza termica nominale (massimo recupero)	(kW)
Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente)	(kW)
Emissioni di monossido di carbonio CO riportati al 5% di O	

Temperatura aria comburente°C	Temperatura acqua in uscita°C	Temp. acqua in ingresso (°C)°C	Potenza ai morsetti del generatore(kW)
Temperatura acqua motore (solo m.c.l.)°C	Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C)°C	Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C)°C	

impianti cogenerativi

Nella fase di accertamento dei RCEE, in caso vengano riscontrate anomalie, omissioni e/o mancanze nei dati nella documentazione trasmessa, entro 30 giorni dalla trasmissione provvederà a richiedere le opportune integrazioni e/o i chiarimenti necessari, da fornire da parte della ditta di manutenzione/istallazione entro ulteriori 30 giorni, trascorsi i quali infruttuosamente si riterrà la trasmissione definitivamente irregolare e l'impianto relativo da sottoporsi ad ispezione onerosa. Qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'appaltatore deve segnalare tempestivamente l'anomalia alla stazione appaltante che provvederà a richiedere ispezione onerosa. Nel caso in cui in fase di ispezione sia confermata la potenziale pericolosità, si diffida il responsabile tramite ordinanza sindacale a disattivare immediatamente l'impianto a tutela della privata e pubblica incolumità. L'amministrazione dispone controlli specifici per verificare l'avvenuta disattivazione e in mancanza procede al deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi del 650 c.p. Le attività possono essere condotte con l'intervento della Polizia Provinciale. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; tutti gli oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Le attività di accertamento dovranno individuare, nel rispetto della normativa vigente:

1. tutti gli impianti da sottoporre a ispezione;
2. tutti gli impianti che presentano irregolarità, imputabili al responsabile dell'impianto e/o alla ditta di manutenzione, per ognuno dei quali dovrà essere prodotta una relazione tecnica esplicativa.

Le attività di accertamento dovranno prevedere anche la redazione, ogni tre mesi, di materiale di rendicontazione che consenta alla stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 della L.R. 39/2018, di trasferire annualmente alla Regione Campania una quota parte del Contributo Impianti Termici incassato. Secondo quanto disposto dal comma 5, l'importo da versare alla Regione deve essere calcolato per ogni impianto, quale prodotto tra la potenza dello stesso in kW ed una costante pari a 0,010 euro.

Art.12 Ispezioni degli impianti termici

1. Secondo le previsioni dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale, in base ai RCEE pervenuti, la Provincia programma e dispone le ispezioni degli impianti esistenti nei comuni di competenza di cui al precedente art. 3 comma 1
2. In ossequio alle previsioni dell'art. 10, comma 4 della Legge Regionale, le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
 - a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
 - b) il manutentore o il terzo responsabile non provvedono ad inviare in tempo utile il RCEE, o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del CIT;
 - c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche di cui al precedente art. 11;
 - d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
 - e) pervenga una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
 - f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione.
3. Inoltre, in ossequio alle previsioni dell'art. 10 comma 5 della Legge Regionale, sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
 - a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al punto 12.2 lettere b) c) ed e);
 - b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. La Provincia, per l'individuazione degli impianti da sottoporre ad ispezione, adotta i seguenti criteri:
 - a) programmazione delle ispezioni in accordo alla normativa vigente secondo i criteri già esplicitati ai precedenti commi;
 - b) individuazione dei territori comunali oggetto delle ispezioni secondo un criterio di rotazione che garantisca, ciclicamente, la copertura dell'intero territorio di competenza;
 - c) ulteriore selezione degli impianti oggetto di ispezione, all'interno dei singoli territori comunali, in base ad un principio di alternanza delle diverse aree comunali che, in accordo alle risorse umane impiegate nell'attività, escluda quelle oggetto delle attività più recenti.
5. Il CAI (Contributo Attività Ispettiva) è a carico del responsabile dell'impianto, come previsto dall'art. 10 comma 8 della Legge Regionale, secondo le modalità determinate dalla Autorità competente e riportate all'Allegato 1.



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

6. Le risultanze delle ispezioni, come da previsione dell'art. 10 comma 9 della Legge Regionale, vengono registrate dall'ispettore direttamente sul catasto informatizzato in sede di ispezione e su copia cartacea in duplice copia, da firmare congiuntamente al responsabile impianto, una per l'Autorità competente ed una per il responsabile impianto; nel caso in cui l'immissione diretta sul catasto non risultasse possibile, il rapporto di prova viene redatto in duplice copia su modello cartaceo e successivamente trasferito nel catasto informatizzato.
7. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 11 comma 2 della Legge Regionale, l'esecuzione delle ispezioni è disciplinata dal successivo art. 13.

Art.13 Esecuzione delle Ispezioni

1. Le ispezioni sono effettuate previo preavviso all'utente, mediante comunicazione inviata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che contiene i seguenti dati minimi:
 - o nominativo del soggetto ritenuto responsabile dell'impianto;
 - o indirizzo dell'impianto sottoposto a controllo;
 - o data e fascia oraria dell'ispezione;
 - o i riferimenti normativi per i quali viene effettuata la visita;
 - o indicazione di tutti i riferimenti del Soggetto affidatario e i nominativi degli ispettori;
 - o numero di telefono/mail per eventuali comunicazioni e indicazioni per effettuare un'eventuale richiesta di modifica dell'appuntamento;
 - o la richiesta di disponibilità della documentazione relativa all'impianto, della quale dovrà essere fornito apposito elenco corredato da indicazioni esplicative;
 - o le indicazioni per il pagamento, ove dovuto, del *Contributo Attività Ispettiva (CAI)*, introdotto dall'art. 17 della L.R. 39/2018.
2. Il responsabile impianto avrà cura di avvisare l'eventuale terzo responsabile nominato quando riceve l'avviso di ispezione pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. f);
3. Data e orario dell'ispezione potranno essere modificati non più di una volta su richiesta del responsabile impianto nel caso di impossibilità a presenziare, specificandone i motivi nella comunicazione formale, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà far pervenire all'Autorità competente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di ispezione, a mezzo PEC o anche mail accertandosi, in questo ultimo caso, dell'effettivo ricevimento della stessa da parte del destinatario;
4. Se l'ispezione non viene effettuata per cause imputabili al responsabile dell'impianto sarà applicata la sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. e).
5. Nel caso in cui il responsabile impianto sia impossibilitato a presenziare, in sua vece potrà assistere all'ispezione qualsiasi soggetto di sua fiducia purché maggiorenne; al momento dell'ispezione, se il responsabile dell'impianto lo riterrà, potrà essere presente il suo manutentore di fiducia;
6. Nel caso di assenze da parte del responsabile dell'impianto, alla terza, verrà applicata sanzione amministrativa;
7. L'ispettore, nel dare corso all'ispezione, avrà libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o i componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale e dovrà:
 - a) rispettare giorno ed ora dell'ispezione come comunicata al responsabile impianto;
 - b) esibire il tesserino aziendale e il documento di riconoscimento;
 - c) mantenere un contegno rispettoso e professionale;



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- d) eseguire i controlli tecnici e documentali e riportarne l'esito sull'apposito rapporto di ispezione che andrà sottoscritto congiuntamente al responsabile impianto, al quale rilascerà una copia cartacea dello stesso;
 - e) riportare i dati del rapporto di ispezione cartaceo nel catasto informatizzato;
 - f) astenersi dall'accettare denaro a qualsiasi titolo, eseguire interventi sull'impianto, indicare nominativi di progettisti/installatori/manutentori, dare informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende, esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
8. Nel caso in cui durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore ne prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto dovrà eseguire gli interventi entro 60 giorni e darne comunicazione alla Provincia, inviando una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello a tal fine predisposto e allegando la documentazione tecnica attestante la risoluzione delle anomalie riscontrate; trascorsi i predetti termini senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, verrà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. a) ed, inoltre, l'Autorità competente potrà eseguire una nuova ispezione con addebito del CAI;
9. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontrino circostanze tali da far ritenere che l'impianto non sia a norma sotto il profilo della sicurezza, se ciò non determina una situazione di grave e immediato pericolo, l'ispettore ne annota la circostanza sul rapporto di ispezione indicando le operazioni ed i tempi affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e l'Autorità competente provvederà a darne comunicazione al comune nel cui territorio è installato l'impianto; dell'avvenuto adeguamento, il responsabile impianto dovrà darne formale comunicazione all'Autorità competente e al Comune, inviando, nei tempi previsti, apposita dichiarazione ed eventuale copia della documentazione attestante la avvenuta regolarizzazione, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. a);
10. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, l'ispettore riscontri circostanze tali da far ritenere che l'impianto non sia a norma sotto il profilo della sicurezza e che ciò comporta una situazione di grave ed immediato pericolo, ingiunge al responsabile impianto l'immediata sospensione di utilizzo dello stesso riportandone la circostanza sul rapporto di ispezione; provvede ad informare immediatamente l'autorità competente affinché venga inviata comunicazione scritta al relativo comune e ad eventuali altri enti competenti (ASL, VV.F., ecc.); nella eventualità l'ispettore ne rilevi l'urgenza, provvederà a contattare la polizia municipale al momento stesso dell'ispezione, affinché vengano adottate le misure volte a tutelare la pubblica e privata incolumità; al fine della riattivazione dell'impianto, il responsabile dello stesso dovrà preventivamente provvedere a far eseguire i lavori di messa a norma prescritti al momento dell'ispezione entro i tempi all'uopo comunicati e a darne formale comunicazione all'Autorità competente e al Comune, inviando, nei tempi previsti, apposita dichiarazione ed eventuale copia della documentazione attestante la avvenuta regolarizzazione, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. a);
11. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di ulteriori generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di competenza senza che il responsabile ne abbia mai prodotta documentazione, l'ispettore potrà procedere ad ispezionarli compatibilmente con i propri impegni già programmati; al responsabile impianto verrà imputato il pagamento del CAI corrispondente ed, inoltre, dovrà in ogni caso provvedere a presentare, telematicamente per il tramite della ditta di manutenzione, anche il RCEE e il relativo CIT entro i successivi 30 giorni;



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

12. Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prevista al successivo art. 17 del presente Regolamento, o che la stessa non sia stata inviata nei tempi previsti, l'utente, a titolo di rimborso spese, è tenuto a corrispondere il CAI dovuto per l'ispezione dell'impianto dismesso, secondo la tipologia e la potenza dello stesso;
13. Qualora il responsabile dell'impianto, a seguito di effettuazione dell'ispezione, rifiuti di sottoscrivere il relativo rapporto, sarà comunque tenuto alla corresponsione del CAI e agli obblighi di messa a norma dell'impianto a mezzo della risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate dall'ispettore ed, inoltre, sarà applicata la sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. g);
14. Nel caso in cui durante il sopralluogo non sia possibile effettuare l'ispezione all'impianto, in quanto inesistente o perché in seguito a modifiche non comunicate lo stesso non rientri più nelle competenze dell'Autorità competente, al responsabile dell'impianto verrà comminata la sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. i);
15. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili al responsabile dell'impianto (diniego d'accesso e/o utente assente al momento della ispezione), l'ispettore registrerà la circostanza sul rapporto di mancata ispezione e al responsabile impianto verrà successivamente notificata copia del documento unitamente alla richiesta di corresponsione del CAI di cui all'Allegato 1 per la tipologia di impianto oggetto di ispezione; l'ispezione, inoltre, verrà riprogrammata in altra data con le stesse modalità di preavviso di cui al precedente art. 13 ed ulteriore onere a carico del responsabile impianto;
16. Se durante il sopralluogo anche la programmata seconda ispezione non può essere effettuata per cause riconducibili al responsabile impianto, l'Autorità competente procederà: a) alla comminazione della sanzione prevista nel successivo art. 21 comma 4.11 lett. g); b) a comunicare la circostanza agli organi competenti e, in particolare, al Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto, per il prosieguo di competenza in qualità di autorità territoriale di protezione civile, per l'attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi ed ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 "Codice della protezione civile"; c) a richiedere all'autorità comunale, nel caso di cui al comma precedente, di emettere un provvedimento contingibile e urgente a carico dell'utente interessato per consentire, in data da concordare con l'Autorità competente, l'esecuzione dell'ispezione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; d) nel caso di impianto alimentato da combustibile distribuito in rete, a darne informazione all'azienda distributrice del combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. n. 164/2000; e) a segnalare gli eventuali casi di evidente criticità, alla Procura della Repubblica in quanto, essendo l'ispezione un obbligo di legge, il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione, comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 del Codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) ed art. 650 del Codice penale;

Art.14 Requisiti degli ispettori

1. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- d) avere partecipato, con esito positivo e relativo conseguimento di attestazione, a corsi per ispettore degli "impianti termici" organizzati dall'ENEA o comunque a corsi di specifica formazione a tal fine legalmente riconosciuti a livello regionale e/o nazionale.

Si ricorda che i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08 sono:

- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
 - diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui al presente appalto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
2. È facoltà dell'Autorità competente attribuire l'incarico di ispettore d'impianto a personale dipendente, ovvero a personale esterno selezionato con apposite procedure;
3. Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale, l'Autorità competente garantisce, per i soggetti incaricati delle attività ispettive, l'indipendenza e l'assenza di interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici; l'eventuale organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, inoltre:
- a) non dovranno avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
 - b) non dovranno essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di questi.
4. L'Autorità competente, in collaborazione con la Regione, provvederà all'aggiornamento degli ispettori nel rispetto di quanto previsto agli artt. 18 e 19 della Legge Regionale.

Art.15 Valori massimi della temperatura ambiente

I valori massimi della temperatura ambiente devono essere conformi alle previsioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

Art.16 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i limiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013.

Art.17 Impianti termici e generatori disattivati

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale, gli impianti termici e i generatori sono considerati disattivati quando:
- a) sono privi di parti essenziali al funzionamento;
 - b) non sono collegati ad una fonte di energia;
 - c) pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore.
2. Nel caso di disattivazione dell'impianto termico, entro 30 giorni, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente una dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modello preposto ed allegando, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante della ditta che ha operato gli interventi



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- previsti per i casi di cui ai punti a) e c) dell'art. 17.1 pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. i).
3. La dichiarazione di disattivazione dell'impianto andrà corredata di RCEE in corso di validità al momento della disattivazione impianto e relativa attestazione di versamento del CIT (Contributo Impianti Termici); ove questa non fosse disponibile, il responsabile impianto alleggerà alla dichiarazione una attestazione di pagamento di un importo pari al CIT previsto per la tipologia di impianto oggetto del distacco;
 4. Nei casi di cui al punto b) dell'art. 17.1, alla dichiarazione del responsabile andrà allegata documentazione dall'azienda fornitrice della fonte di energia da cui si evinca l'avvenuta interruzione, in caso di impianti alimentati da combustibili forniti in rete, o, per impianti alimentati non in rete, la dichiarazione del tecnico che attesti l'avvenuto distacco dall'impianto domestico con apposizione dei sigilli alla tubazione in entrata al generatore di calore in conformità all'art. 7 del D.M. n. 37/08 (la dichiarazione di conformità andrà allegata al libretto d'impianto);
 5. All'atto della presentazione della documentazione di disattivazione dell'impianto, l'Autorità competente si riserverà di verificare la correttezza e la completezza dei dati di cui ai precedenti articoli; nel caso non fosse ritenuta esaustiva, non procederà alla sua validazione e resterà a carico del responsabile impianto l'onere degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; a tal fine, per il recepimento dell'istanza, l'utenza dovrà indicare nella comunicazione di disattivazione un indirizzo (pec o, in assenza, mail) a cui indirizzare eventuali comunicazioni;
 6. L'eventuale riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a fronte della presentazione di una dichiarazione del responsabile dell'impianto, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il preposto modello, corredata da un nuovo RCEE e dal corrispondente contributo CIT; la dichiarazione andrà trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di riattivazione dell'impianto. Entro 60 giorni dalla redazione del RCEE la ditta incaricata provvederà anche ad effettuarne la trasmissione per via telematica secondo quanto previsto al precedente art. 9.2, lettera g);
 7. L'Autorità competente può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso ne darà comunicazione al responsabile impianto inviando comunicazione a mezzo pec o, se non disponibile, con raccomandata con ricevuta di ritorno riportante giorno e fascia oraria del controllo.

Art.18 Impianti centralizzati: sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale l'Autorità competente accerta il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9 comma 5, del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 in materia d'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
2. Nei casi di impianti centralizzati di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, il proprietario di ciascuna unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 21 comma 4.4.
3. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, ove non sia possibile o efficiente l'installazione di sotto-contatori, il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 21 comma 4.5.



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

4. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 2-3 dell'art. 18, ai sensi dell'art. 9 comma 5, lettere b) e c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, non si applicano quando da una relazione tecnica del progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale, o nelle more di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, non sono tecnicamente possibili o non risultano proporzionati in termini di costi, o rispetto ai potenziali risparmi energetici.

Art.19 Catasto degli impianti termici

1. L'art. 4 della L.R. 39/2018 ha istituito il Catasto Energetico Regionale, articolato nel Catasto Regionale degli Impianti Termici (C.a.R.I.T.) e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, da gestirsi attraverso un sistema informatizzato. Ciascuna Autorità competente è obbligata ad istituire, se non presente, e ad aggiornare il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando la confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.
1. Il catasto degli impianti termici è disponibile in ambiente web e raggiungibile attraverso:
 - a) l'indirizzo del portale stesso riportato nelle pagine istituzionali della Provincia;
 - b) la pagina del portale istituzionale dell'eventuale organismo esterno incaricato;
 - c) la specifica pagina del portale istituzionale della Regione Campania, ove istituita.
3. All'atto del censimento ad ogni impianto viene attribuito, in modo automatico dal sistema di gestione informatizzato del Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale, un codice identificativo univoco;
4. Il codice impianto attribuito dovrà essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto;
5. Le modalità e gli adempimenti per l'accesso al Catasto degli impianti termici, nonché la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti, come definiti e specificati all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale, sono riportati sul portale del catasto degli impianti termici disponibile in ambiente web di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. Il Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale, contiene la seguente documentazione in formato digitale:
 - a. scheda identificativa dell'impianto;
 - b. libretto di impianto;
 - c. rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE);
 - d. rapporti di ispezione eseguiti dalla Autorità Competente;
 - e. documenti di gestione dell'impianto eventualmente allegati quali, a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili o dichiarazioni di disattivazione etc.
7. L'accatastamento degli impianti termici è obbligatoria e si effettua come di seguito elencato:
 - a) nel caso di un impianto nuovo, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. k), provvede l'installatore entro 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 15 comma 7 della Legge Regionale, registrando i dati anagrafici dei soggetti responsabili, i dati tecnici relativi all'impianto ed il primo RCEE (Rapporto Controllo Efficienza Energetica) unitamente al CIT (Contributo Impianti Termici);
 - b) nel caso di un impianto preesistente e non ancora accatastato, come previsto dall'art. 15 comma 8 della Legge Regionale, il codice impianto è attribuito alla prima richiesta di accesso da parte del manutentore incaricato di inserire il RCEE in formato digitale e relativo CIT entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. j);



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- c) nel caso di un impianto preesistente e già accatastato il manutentore, all'atto del suo accesso, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. j), provvederà ad individuare l'impianto tra quelli esistenti, avendo cura di verificare che i dati identificativi già presenti nel catasto siano congruenti con quelli in suo possesso, apportando eventualmente le necessarie correzioni.
8. Nei casi a) e b) del comma precedente, all'atto della registrazione dell'impianto, automaticamente sarà generato il codice impianto. Nel caso c), l'operatore rileva il codice preesistente all'atto della prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto; in tutti i casi provvede a comunicarlo al responsabile, ove questi non ne sia già a conoscenza.
9. Gli operatori, a qualsiasi titolo, accedono al catasto sotto la propria responsabilità, solo a fronte di incarico da parte del responsabile di impianto, assumendosene la responsabilità.
10. Il Catasto consente la registrazione telematica dei dati impianto e dei relativi documenti (libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.) da rendere noti all'Autorità competente.
11. La gestione del catasto degli impianti termici è curata direttamente dalla Provincia di Avellino oppure, nel caso in cui ci si avvalga di un organismo esterno qualificato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, può essere affidata a quest'ultimo e si richiedono i seguenti dati:
- a) i dati anagrafici del responsabile impianto e, ove presente, del titolare del contratto di fornitura del combustibile (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, indirizzo mail e/o pec, ecc.);
 - b) i dati di ubicazione dell'impianto (indirizzo, civico, CAP, piano ed interno);
 - c) i dati catastali dell'immobile in cui è ubicato l'impianto, per ottemperare a quanto previsto all'art. 15 comma 8 della Legge Regionale;
 - d) il PDR (Punto di Riconsegna - codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta solo in caso di distribuzione di combustibile in rete);
 - e) il POD (Point of Delivery - codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure è ricavabile sul display del contatore).
12. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto, oltre a quanto inserito in fase di iniziale registrazione dell'impianto, vanno trasmessi:
- f) le variazioni circa la responsabilità dell'impianto;
 - g) la nomina/revoca terzo responsabile;
 - h) i rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - i) la documentazione della avvenuta messa a norma in caso di ispezione con esito negativo;
 - j) i dati relativi agli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
 - k) i dati relativi alle forniture di combustibile.
13. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici, ai sensi dell'art. 15 comma 10 della Legge Regionale, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione, la tipologia dell'impianto e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; la comunicazione avverrà a mezzo di trasmissione telematica al catasto impianti termici, utilizzando tracciati a tal fine predisposti. Nel caso di mancata trasmissione dei suddetti



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

dati l'Autorità competente, al fine di aggiornare la banca dati, potrà sollecitarne la trasmissione e, in ogni caso, l'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei fornitori di combustibile comporta l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21 comma 4.11 lett. l).

14. Il responsabile impianto, utilizzando codice fiscale e codice impianto di cui all'art. 19 comma 2, dalla pagina web della Autorità competente può accedere al catasto informatizzato degli impianti termici per visualizzare lo stato del proprio impianto, delle pratiche registrate e procedere alla stampa di alcuni documenti quali il libretto di impianto, i RCEE trasmessi dal manutentore/installatore e i rapporti di ispezione.

Art.20 Contributi di gestione (CIT - CAI)

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge Regionale, per i costi di adeguamento e gestione del catasto degli impianti termici, di effettuazione delle ispezioni, di accertamento dei rapporti di controllo ed efficienza energetica e di tutte le necessarie attività correlate alla gestione del servizio di verifica impianti termici, è prevista la corresponsione di contributi a carico dei responsabili degli impianti.
2. Nelle more dell'emanazione da parte della competente struttura della Regione Campania delle Linee guida previste dall'art. 28, comma 5, lett. i) della Legge Regionale in materia di CIT (Contributo Impianti Termici) e CAI (Contributo Attività Ispettiva), ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della medesima legge la Provincia disciplina le modalità di riscossione dei contributi e determina le quote a carico di ciascun responsabile dell'impianto in misura sufficiente ad assicurare la copertura dei costi.
3. L'ammontare di CIT e CAI dovuti per tipologia di impianto e potenza termica sono riportati all'Allegato 1 del presente Regolamento e sono coerenti con quanto previsto dagli Allegati A e B della Legge Regionale.
4. Nel caso di più generatori si applicheranno il CIT (Contributo Impianti Termici) e il CAI (Contributo Attività Ispettiva) previsti per la fascia in cui ricade la potenza generata dalla somma delle singole potenze di tutti i generatori, oltre che un importo fisso per ciascun generatore oltre il primo.
5. Nel caso in cui il CIT non sia dovuto (esempio: sostituzione di un generatore per il quale sia stato già versato il CIT all'atto della trasmissione RCEE e quest'ultimo non è ancora scaduto, caricamento di un nuovo RCEE trasmesso per attestare la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate quando il precedente RCEE non è ancora scaduto, ecc.) il manutentore incaricato provvederà ad annotarne la circostanza, specificandone la motivazione, sia sulla documentazione in possesso del responsabile impianto che all'atto del caricamento telematico del RCEE.
6. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, siano esse periodiche o conseguenti a prima installazione, l'operatore della ditta di manutenzione/installazione incaricato dal responsabile impianto provvede a redigere un RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e, contestualmente, riscuote presso l'utenza il CIT (Contributo Impianti Termici) previsto per l'impianto oggetto del controllo.
7. Relativamente alla corresponsione del CIT da parte dell'utenza:
 - se il CIT viene regolarmente riscosso, l'operatore della ditta rilascia all'utente una attestazione di riscossione (ricevuta, annotazione sullo stesso RCEE, ecc.);
 - se il CIT non è dovuto, l'operatore della ditta annota la circostanza sul RCEE, indicando la motivazione e, successivamente, fa lo stesso anche all'atto del caricamento RCEE a catasto informatizzato;
 - se la corresponsione del CIT viene rifiutata, l'operatore della ditta annota la circostanza sul RCEE con l'obbligo di segnalarlo all'Autorità competente all'atto del



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- caricamento del RCEE sul catasto informatizzato; al responsabile impianto verrà applicata la sanzione prevista al successivo art. 21 comma 4.11 lett. h).
8. Il manutentore/installatore registrato ed accreditato al catasto, al fine di poter effettuare la corresponsione dei CIT riscossi presso l'utenza, dispone di un proprio "portafoglio elettronico", che ricarica effettuando versamenti a favore della Provincia in qualità di Autorità competente. Effettuati i riscontri contabili, l'Autorità competente valida l'operazione abilitando la ricarica del portafoglio in seguito alla quale la ditta può procedere alla trasmissione telematica dei RCEE e dei relativi CIT.
 9. La trasmissione del rapporto di controllo e del relativo CIT deve avvenire entro 60 giorni dalla data riportata sul Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge Regionale. Ove ciò non avvenga per cause imputabili al manutentore/installatore, lo stesso può trasmettere il RCEE anche oltre i 60 giorni, pagando una penale di € 10,00, a meno che, nel frattempo, non sia stata programmata un'ispezione all'impianto (in quanto non risultava presente al catasto informatico un RCEE e relativo CIT in corso di validità), nel qual caso il CAI sarà a carico del manutentore/installatore.
 10. Con l'entrata in vigore del Ca.R.I.T. di cui all'art. 17 della Legge Regionale, saranno previste le forme di sgravio o di esenzione di cui al comma 6 del medesimo articolo.
 11. Nel caso in cui, durante le operazioni d'ispezione, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori si procederà all'applicazione del CAI come indicato al precedente art. 13.15.
 12. Nel caso di errato versamento di un contributo da parte dell'utenza, potrà essere richiesto il rimborso inoltrando alla Provincia formale istanza redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicandone la motivazione, le generalità del richiedente, le specifiche dell'impianto termico e un codice IBAN per l'accreditamento dell'importo da restituire in seguito all'approvazione della richiesta. Gli importi versati alla Provincia dalle ditte di manutenzione/installazione per la ricarica portafoglio digitale potranno essere resi solo a fronte della chiusura delle attività da parte della ditta; in caso di errate imputazioni dei CIT, la ditta potrà richiedere lo storno del singolo importo contattando la Autorità competente a mezzo pec e fornendo le informazioni necessarie alla gestione dell'attività quali il numero e la data dell'operazione, il codice impianto, ecc.

Art.21 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale la Provincia, in qualità di Autorità competente, provvede all'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse con la violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della suddetta legge regionale e dal presente Regolamento, in base alle norme ed ai principi di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.
2. Le violazioni al presente Regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge di cui al comma precedente, saranno contestate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico Enti Locali), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, applicando una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla natura della violazione.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per quanto disposto nei commi precedenti, la Provincia provvede all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative di seguito elencate:
 - 4.1. al responsabile dell'impianto termico qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa



Provincia di Frosinone

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

vigente, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, determinata nella misura minima di € 500,00 e massima di € 3.000,00;

- 4.2. al responsabile dell'impianto per il quale, in sede d'ispezione o di accertamento documentale, venga rilevato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge (Allegato B del D.P.R. 74/2013), sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 3, comma 5, della stessa legge, determinata nella misura minima di € 516,00 e massima di € 2.500,00;
- 4.3. all'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00 prevista dall'art. 15, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e l'Autorità competente ne potrà dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- 4.4. al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare un sotto-contatore per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare;
- 4.5. al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare, ove non sia possibile o efficiente l'installazione di sotto-contatori, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare;
- 4.6. all'operatore che effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,00 a € 46,00;
- 4.7. all'installatore che non redige l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, o lo redige in modo incompleto, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti, o non lo invia unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ai sensi dell'art. 288 comma 1 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00;
- 4.8. al soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente;
- 4.9. al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 o non lo trasmette all'Autorità competente nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4.7;



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- 4.10. alle parti che sottoscrivono un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della Legge 10/91, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso;
- 4.11. ai soggetti a vario titolo di seguito citati sarà contestata la violazione al presente Regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, e sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nei casi elencati:
- a) al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare entro i termini stabiliti le opere di adeguamento prescritte dalla Provincia di Avellino a seguito di accertamenti e/o ispezioni;
 - b) al responsabile dell'impianto che non abbia osservato gli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, al responsabile impianto che non consegni la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile al nuovo avente causa e/o ai soggetti competenti per la mancata o incompleta compilazione del libretto d'impianto;
 - c) all'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di comunicare la propria nomina/revoca alla provincia entro dieci giorni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) della Legge Regionale;
 - d) al terzo responsabile che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, che omette di comunicare la propria nomina alla provincia entro dieci giorni e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico entro due giorni;
 - e) al responsabile di impianto termico singolo a servizio di specifica unità immobiliare che omette di comunicare alla provincia entro trenta giorni il cambio nominativo dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo;
 - f) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti l'accettazione dell'avviso di ispezione o non abbia cura di effettuarne il ritiro nei tempi previsti o non avvisi il terzo responsabile, ove nominato, dell'eventuale avviso di ispezione impianto ricevuto;
 - g) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che, al momento dell'ispezione di cui abbia ricevuto regolare avviso, risulti assente, rifiuti l'accesso dell'ispettore all'immobile sede dell'impianto per le attività previste o rifiuti di apporre la propria firma per la sottoscrizione del rapporto di ispezione;
 - h) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti la corresponsione del CIT al manutentore/installatore in sede di controllo di efficienza energetica;
 - i) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che non provveda ad inoltrare, entro 30 giorni, formale comunicazione circa le variazioni intercorrenti/ condizioni relative allo stato dell'impianto quali la dismissione, la disattivazione temporanea (distacco fornitura energia, lavori ristrutturazione dell'immobile, ecc.), la condizione di esclusione dell'impianto alle norme di cui al presente Regolamento (esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per singola unità, ubicazione in territori non di competenza, ecc.), l'inesistenza dell'impianto;
 - j) al manutentore installatore che non abbia trasmesso entro 60 giorni dalla redazione il RCEE e relativo CIT ove dovuto e/o che non abbia esplicitamente definito e dichiarato in forma scritta al responsabile impianto quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate;



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

- k) all'installatore che non abbia provveduto all'accatastamento di un nuovo impianto entro 30 giorni;
 - l) ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici ubicati nei territori di competenza della Provincia che non ottemperano all'invio telematico dei dati previsti dall'art. 29 della Legge Regionale (art. 9, comma 3 lettera b) del D. Lgs. 192/2005) al catasto impianti termici provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno;
5. In relazione alle sanzioni previste nel comma precedente, si dispone ulteriormente:
- a) contemporaneamente all'emissione del Verbale, l'Amministrazione potrà richiedere, ove ne ricorra il caso, la sospensione della fornitura di gas o la chiusura dell'impianto termico oggetto della contestazione (come previsto all'art.16, comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164);
 - b) ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente tramite il "Verbale di ispezione", oppure mediante il "Verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa", notificato sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
 - c) chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui all'art. 21 comma 4, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentabile fino al doppio;
 - d) le sanzioni di cui al presente Regolamento verranno comminate applicando le procedure previste dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Legge 689/81 e s.m.i.;
 - e) gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni potranno essere utilizzati dall'Autorità competente per finanziare azioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art.22 Norme di Principio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge Regionale e alla vigente normativa nazionale, così come richiamata all'art. 30 della suddetta Legge regionale.

Art.23 Informazione e formazione

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge Regionale, l'Autorità competente anche in coordinamento con la Regione Campania, può promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti in materia di impianti termici.
2. Dando seguito al disposto dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale, l'Autorità competente può promuovere e sottoscrivere protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli operatori di settore allo scopo di promuovere attività formative/informative e con le associazioni a difesa dei consumatori allo scopo di calmierare i prezzi delle attività di controllo e manutenzione.

Art.24 Approvazione

3. Il presente Regolamento, in seguito alla sua approvazione in Consiglio Provinciale, è pubblicato sulla sezione Regolamenti della Provincia di Avellino ed entra in vigore successivamente alla pubblicazione dello stesso.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento per l'espletamento del controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici" Adottato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 15.11.2003.



Provincia di Avellino

SETTORE 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Art.25 Competenze in materia di controversie

Per le eventuali controversie di cui al presente Regolamento è competente il foro di Avellino.

Art.26 Modalità operative

Per gli adempimenti correlati al presente Regolamento l'Amministrazione si impegna a fornire tutti i dettagli operativi attraverso pagine dedicate e costantemente aggiornate del proprio sito istituzionale.

Art.27 Norme tecniche di popolazione ed inserimento dati

Il Dirigente del Settore 4 Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio, disporrà tutti gli atti consequenziali di competenza per l'attuazione del presente regolamento; in particolare approverà le regole tecniche di popolazione e dei dati nel database del software del catasto termico ed autorizzerà i soggetti interni ed esterni per l'inserimento dei dati.



ALLEGATO 1 AI SENSI DEGLI ALLEGATI A-B DELLA L.R. 39/2018

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica con kW per cadenza controlli	Cadenza controlli di efficienza e trasmissione RCEE e CIT alla Provincia	Intervalli potenza termica in kW per determinazione contributi	CIT - Contributo Impianti Termici (euro)	CAI - Contributo Attività Ispettiva(euro)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	10 kW < P < 35 kW	9	120
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	140
		P ≥ 100	1	100 kW ≤ P < 350 kW	36	200
				P ≥ 350 kW	72	250
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4 dal controllo di prima accensione 2 per gli anni successivi	10 kW < P < 35 kW	9	120
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	140
				10 kW < P < 35 kW	9	200
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	250
		P ≥ 100	4	100 kW ≤ P < 350 kW	36	200
				P ≥ 350 kW	72	250
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	12 kW < P < 35 kW	9	120
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	140
		P ≥ 100	2	100 kW ≤ P < 350 kW	36	200
				P ≥ 350 kW	72	250
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	12 kW < P < 35 kW	9	120
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	140
				100 kW ≤ P < 350 kW	36	200
				P ≥ 350 kW	72	250
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	12 kW < P < 35 kW	9	120
				35 kW ≤ P < 100 kW	18	140
				100 kW ≤ P < 350 kW	36	200
				P ≥ 350 kW	72	250
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P ≥ 10	4	10 kW < P < 50 kW	9,00 sino a 100 mq di superficie utile ai sensi dell'all.A del D.lgs 192/2005	120 sino a 100 mq di superficie utile ai sensi dell'all.A del D.lgs 192/2005
				P ≥ 50 kW	18,00 oltre i 100 mq di superficie utile ai sensi dell'all.A del D.lgs 192/2005	180,00 oltre i 100 mq di superficie utile ai sensi dell'all.A del D.lgs 192/2005
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P _{el} < 50 kW	4	P _{el} < 50 kW	9	160
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50 kW	2	50 kW ≤ P _{el} < 100 kW	18	210
				P _{el} ≥ 150 kW	45	300

